



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera

Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia



REGOLAMENTO DI PROCEDURA


Approvato dalla Giunta dell'Unione l' 11 gennaio 2013 con Delibera n. 01.

Art 1) DEFINIZIONI

1. Per «**Mediazione**» si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
2. Per «**mediatore**» si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
3. Per «**Organismo di Mediazione**», o semplicemente «**Organismo**», si intende l'Ente del sistema, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di Mediazione ai sensi della normativa vigente;
4. Per «**Responsabile dell'Organismo**» si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'Unione Valdera, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
5. Per «**Registro**» si intende il Registro degli Organismi istituito presso il Ministero;
6. Per «**Segreteria**» si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di Mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo di Mediazione;
7. Per «**Unione Valdera**» si intende l'ente di diritto pubblico nato dall'Unione dei 15 Comuni logisticamente ubicati sul territorio della Valdera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola;
8. Per «**tirocinio assistito**», di cui all'Art. 4, comma 3, lett b) del D. I. n° 180/2010 come modificato dal D. I. n° 145/2011, si intende l'attività di osservazione dell'operato di un mediatore nello svolgimento di una delle fasi di cui si compone il percorso di Mediazione con la presenza di almeno una delle parti (dalla prima sessione a quella di redazione del

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazione civile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera

Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia



verbale conclusivo a seguito dell'accordo ovvero del mancato accordo), senza avere la possibilità di interferire, in alcun modo, sul procedimento in corso;

9. Per «**tirocinante**» si intende il mediatore che ha conseguito il titolo presso un ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, iscritto ad almeno un Organismo di Mediazione che, nell'arco del biennio di aggiornamento successivo alla data di iscrizione, ha l'obbligo di svolgere l'attività di tirocinio assistito.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D. I. n° 180/2010 come modificato dal D. I. n° 145/2011).

Il Servizio di Mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tra professionisti e cittadini, tra l'Ente Pubblico ed i Cittadini, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di Mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di Mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazione civile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

procedimento;

- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla Mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 4) IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione della stessa tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore viene individuato dal Responsabile dell' Organismo tra i nominativi iscritti nelle liste secondo i criteri individuati di cui all'Art. 5 «**Criteri per la nomina dei mediatori**» del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.


Sulla base degli accordi di cui all'Art. 3 «**La segreteria**» del presente Regolamento, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di Mediazione, nel rispetto dei criteri previsti dal successivo Art. 5 «**Criteri per la nomina dei mediatori**», in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal «**Codice Europeo di condotta per mediatori**» (di cui all' **ALLEGATO A** del presente Regolamento).

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di Mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, **il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza** (assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali - tra il mediatore e le parti, loro consulenti e loro parenti), **imparzialità** (soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra), e **neutralità** (posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

interesse all'esito del procedimento di Mediazione), con esplicito riferimento al «**Codice europeo di condotta per mediatori**» (di cui all'**ALLEGATO A** del presente Regolamento).

Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

Presso la segreteria del servizio di mediazione denominato «**Mediavaldera – Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**» (da ora in poi denominato Organismo) devono essere conservati, per ciascun mediatore iscritto nelle liste del medesimo Organismo, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di Mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi iscritti negli appositi elenchi con provvedimento del Responsabile del Registro nel rispetto della normativa vigente.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.unione.valdera.pi.it.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDEIRA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

I mediatori, al fine di essere iscritti all'interno delle liste dell'Organismo, dovranno possedere la specifica formazione, lo specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso gli enti di formazione accreditati oltre che la partecipazione ad attività di tirocinio assistito di almeno venti casi di Mediazione nell'arco del biennio, alla luce di quanto previsto dal D. I. n° 180 del 2010 modificato ai sensi del D. I. n° 145/2011.

L'Organismo designa il mediatore più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'Art.3, comma 1 lett.b) del D. I. n° 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di procedura devono essere stabiliti **criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.**

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse **aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.)**, derivata dal titolo di studio posseduto e dall'esperienza professionale maturata nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, esplicitato dai **seguenti criteri:**

- periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione;
- grado di specializzazione;
- numero dei contributi scientifici pubblicati;
- numero di mediazioni svolte;
- numero di mediazioni svolte con successo.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione, si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo; inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile dell'Organismo di Mediazione valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile dell'Organismo di Mediazione non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6) TIROCINIO ASSISTITO

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all'Art. 4, comma 3, lett. b del D.I. n° 180/2010 aggiornato ai sensi del D.I. n° 145/2011, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà, tenendo conto dei profili organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti, il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di Mediazione.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti e al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione. In qualunque momento, le parti della Mediazione ed il mediatore potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di Mediazione per questo è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.

Ai fini del conteggio dei casi di Mediazione da svolgere nell'arco del biennio da parte del tirocinante, si considera valida la partecipazione ad una singola fase del procedimento di Mediazione.

Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazione civile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Art. 7) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di Mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di Mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria dell' Organismo di una domanda completa.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.unione.valdera.pi.it sia in forma cartacea da richiedere alla Segreteria dell'Organismo.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di Mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, c/o cui effettuare le dovute comunicazioni;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di Segreteria (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera – Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»).

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento **entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione**, decorsi inutilmente i quali la procedura sarà in sospesa per un termine di massimo 4 mesi dal deposito della domanda e le parti saranno informate. Decorso inutilmente detto termine, la procedura verrà estinta.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDEGA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

La Segreteria dell'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti **entro 15 giorni dal deposito** della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di Mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Le parti, 7 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

La parte che aderisce al procedimento, al momento dell'adesione, procede al pagamento delle spese di Segreteria inviando alla stessa copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui l'incontro di mediazione non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione, la parte istante ha la facoltà di richiedere alla Segreteria una semplice attestazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata (come previsto all' Art. 3 «**La segreteria**» del presente Regolamento). In questo caso la parte istante è tenuta al pagamento delle sole spese di segreteria (euro 40 + I.V.A.) e l'incarico del mediatore verrà revocato in quanto l'incontro di mediazione non avrà luogo.

La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D. I. n° 180/2010, come modificato dal D. I. n° 145/2011, Art. 16. (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera – Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»).

Le spese di Mediazione sono corrisposte in misura del 50% prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione e sono corrisposte per intero prima del rilascio del verbale dell'accordo.

Le spese di Mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera – Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»).

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 8) L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo **Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera** in Via Brigate Partigiane n° 4 – Pontedera (PI), eventualmente presso un'altra sede ritenuta più idonea con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

L'Organismo si avvale, ai sensi dell'Art.7 del D. I. n° 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo di conciliazione della CCIAA di Lucca, con il quale ha raggiunto l'accordo in data 17/05/2012 come da Convenzione del 17/05/2012 Reg. n. 30 scritte private depositata agli atti dell'Unione Valdera.

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

La partecipazione per il tramite di rappresentanti, informato dei fatti e munito dei necessari poteri, tramite apposita delega scritta, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Su richiesta delle parti il mediatore e il Responsabile dell'Organismo individuano un consulente tecnico fermo restando l'impegno delle parti a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Art 9) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Conclusa la Mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità alla sottoscrizione. Nel processo verbale, il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro.

Quando tutte le parti lo richiedono il mediatore formula una proposta di conciliazione.

La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto tramite la Segreteria.

Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di Mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
- b. Nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Ove sia stato richiesto dalle parti o dove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà inoltre, atto, della proposta di conciliazione dallo stesso sottoposta alle parti.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Ai sensi dell'Art. 11 del D. lgs. n° 28/2010, sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare la proposta di conciliazione sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazione civile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

Il processo verbale formato a conclusione del procedimento di Mediazione e' depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Al termine del procedimento di Mediazione la Segreteria consegna alle parti la **scheda di valutazione** (di cui all'**ALLEGATO B** del presente Regolamento), che verrà a sua volta trasmessa al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10) RISERVATEZZA

Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell' Art.2 del D. I. n° 145/2011.

Il mediatore e chiunque intervenga all'incontro, sono tenute alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di Mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della Mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di Mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it



MEDIAVALDERA

Sportello di conciliazione dell' Unione Valdera



Iscritto con P.D.G. 25/07/2012 al n°906
del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti formato durante il procedimento.

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- la qualificazione della natura della controversia;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione e l'indicazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di Mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di Mediazione.

L'Unione Valdera è composta dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 PONTEDERA (PI) - C.F./P. IVA 01897660500 - **Internet:** <http://www.unione.valdera.pi.it/>
Tel. 0587-299.543 - 0587-299.544 - **Fax:** 0587-292.771 - **E-mail:** mediazionecivile@unione.valdera.pi.it